



Procedura aperta in due lotti per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema SAI (Categorie Ordinari – 145 posti e Soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata – 14 posti) di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 13 ottobre 2022.

Lotto1 CIG:9846543854 CUP: F19G22000200001 CPV: 85311000-2

Lotto2 CIG:9846596412 CUP: F19G22000210001 CPV: 85311000-2

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1. - Oggetto e finalità dell'Appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di cui è titolare la Società della Salute di Firenze nell'ambito della Rete SAI in favore delle categorie di beneficiari Ordinari e Disagio Mentale / Sanitario, per il triennio 2023-2025, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 13/10/2022 (prot. n. 37847).

I servizi di accoglienza di cui al presente appalto sono finalizzati al perseguimento dell'autonomia individuale ed al supporto dei percorsi di integrazione ed inclusione sociale dei beneficiari accolti.

Art. 2 Divisione in lotti funzionali

L'appalto è suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della specificità dei beneficiari del servizio:

Lotto 1 - categoria ORDINARI [Prog-834-PR2]

Lotto 2 – categoria DM/DS [Prog-828-PR2].

È comune ai due lotti dell'appalto la disciplina generale e dei servizi minimi richiesti. Con riferimento al lotto 2, quindi ai beneficiari con disagio mentale/sanitario, sono specificati, nel seguito del documento, i servizi e le modalità organizzative aggiuntive richieste.

Art. 3 - Normativa ed altri atti di riferimento

- **Decreto Legislativo 50/2016** (Codice Contratti Pubblici)
- **Legge 1 dicembre 2018 n. 132** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

- **Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019** (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati)
- **D.L. 130/2020, convertito con modificazioni in L. 173 del 18/12/2020** (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)
- **Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/10/2022 (prot. n. 37847)** con cui sono stati rifinanziati i progetti della Società della Salute di Firenze per il triennio 2023-2025
- **Il Manuale operativo SAI (agg. ottobre 2021)***
- **Il Manuale unico di rendicontazione 2018 (in corso di aggiornamento)***
- **Le Circolari del Servizio Centrale SAI***

** I manuali, le guide operative e le note tecniche del servizio centrale SAI sono in costante aggiornamento e sono in ogni caso reperibili nel portale web www.retesai.it (sezione «risorse per gli enti della rete sai»)*

Art. 4 - Servizi minimi richiesti e organizzazione generale degli stessi

Il soggetto gestore affidatario, nell'ambito dell'accoglienza integrata e della presa in carico dei beneficiari, dovrà garantire i seguenti servizi minimi obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per ciascuno di questi, in particolare, il gestore dovrà garantire:

a) con riferimento all'**accoglienza materiale**: il vitto con particolare attenzione alle richieste ed alle particolari necessità dei beneficiari, in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money; fornire il materiale scolastico per i minori;

b) con riferimento alla **mediazione linguistico-culturale** – (servizio da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati) l'offerta del servizio di mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato) che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) con riferimento all'**orientamento e accesso ai servizi del territorio** - le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente; l'orientamento dei beneficiari alla

conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruizione dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) con riferimento all'***insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori*** - l'inserimento scolastico dei minori secondo gli obblighi di legge e a monitorarne la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria; garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, **per un numero minimo di quindici ore settimanali**;

e) con riferimento alla ***formazione e riqualificazione professionale*** - lo sviluppo di azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; l'orientamento e l'accompagnamento dei beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); la facilitazione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali in possesso dei beneficiari;

f) con riferimento all'***orientamento e accompagnamento all'inserimento*** lavorativo - l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; la facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati a beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) con riferimento all'***orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo*** - il favorimento dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; la facilitazione dei percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) con riferimento all'***orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale*** - la promozione e la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; la costruzione ed il consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; la promozione della partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) con riferimento ***all'orientamento e accompagnamento legale*** - per i MSNA richiedenti asilo, l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale; l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) con riferimento alla ***tutela psico-socio-sanitaria*** - l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; in particolare nel

caso di minori stranieri non accompagnati: i servizi psico-socio-educativi; l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali; la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; la costruzione ed il consolidamento della collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; la costruzione ed il consolidamento, per la gestione di eventuali situazioni emergenziali, della collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, anche temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto il soggetto gestore dovrà, nello specifico: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richiama; garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi; prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, andranno attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Art. 5 - servizi minimi ulteriori in favore delle persone con Disagio Mentale o Sanitario

Il gestore deve garantire, con l'ausilio dell'equipe multidisciplinare la realizzazione delle attività di valutazione iniziale (analisi della segnalazione – colloquio – valutazione diagnostica – analisi del bisogno e della risposta individuale) per i soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata per i quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo.

Il gestore definisce ed effettua il monitoraggio dei percorsi riabilitativi personalizzati, di raccordo e in affiancamento ai servizi specialistici del territorio, di definizione, monitoraggio e valutazione dei percorsi di inclusione. Nell'ipotesi progettuale andranno esplicitate l'organizzazione, le modalità le competenze professionali coinvolte nell'attuazione delle predette attività.

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli ai soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata deve inoltre essere garantito:

- l'orientamento e, se necessario, l'accompagnamento e l'eventuale mediazione linguistico culturale per facilitare l'accesso alle strutture sanitarie di secondo livello per l'effettuazione di indagini radiologiche, visite specialistiche e per la prevenzione e cura delle varie patologie o ricoveri;
- l'accesso ai consultori per la salute delle donne;
- l'accesso all'assistenza medico legale;
- l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e

previdenza;

- la fornitura di protesi e di ogni altro ausilio necessario per la locomozione.

In collaborazione con i servizi specialistici del territorio il gestore deve assicurare, con personale in possesso delle adeguate competenze, la definizione dei percorsi terapeutico - riabilitativi personalizzati in caso di presa in carico integrata, sostegno psicologico e psicoterapeutico e accompagnamento nel percorso di riabilitazione, affiancamento alle strutture sanitarie eventualmente coinvolte, supporto e supervisione dei progetti terapeutici di riabilitazione.

Tali attività dovranno essere coadiuvate dalla presenza dei mediatori interculturali o interpreti nelle lingue conosciute e/o comprese dai beneficiari.

Il gestore deve prevedere la possibilità di organizzazione diretta o di accesso facendo ricorso alle risorse presenti nella rete territoriale, a laboratori o attività socializzanti finalizzate al supporto degli interventi sanitari e dei percorsi di riabilitazione e socializzazione dei beneficiari accolti, curati da personale esperto nella/e materie.

In particolare, il gestore deve assicurare i seguenti servizi:

- assistenza alle persone ospitate, tramite la presenza di almeno un Operatore Socio Assistenziale (OSA) per 24 ore su 24, per sette giorni a settimana con compresenza di un secondo Operatore Socio Sanitario (OSS) negli orari di maggior carico assistenziale per un totale di 3 (tre) ore giornaliere;
- assistenza e supporto per l'assunzione dei pasti alle persone ospitate che non hanno sufficiente autonomia;
- eventuale trasporto delle persone ospitate alle strutture e sanitarie del territorio;
- supporto agli ospiti, integrato da interventi di aiuto in caso di bisogno emergente (chiamata del medico curante o del 118, cambio della biancheria non programmato, pasti non programmati, assistenza alla persona, interventi di pulizia, ecc.);
- servizio infermieristico, articolato in una proiezione giornaliera di un'ora e, in via esemplificativa, riconducibile, nei limiti delle specifiche competenze professionali, alle seguenti attività: somministrazione di farmaci, piccole medicazioni, monitoraggio delle terapie e delle condizioni di salute, gestione delle cartelle sanitarie e dei farmaci, contatti con i medici curanti, gli specialisti e le strutture sanitarie, in favore soprattutto degli ospiti non in grado di gestirle autonomamente. Il servizio include anche lo smaltimento dei relativi rifiuti sanitari, secondo le modalità previste dalla legge;
- attività di riabilitazione e di fisioterapia presso centri specializzati del territorio.

Art. 6 – Ulteriori prestazioni richieste (gestione amministrativa e adesione a protocolli e intese pre-esistenti)
--

Il soggetto attuatore deve provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento costante dei seguenti registri e documenti:

a) **Tenuta, gestione ed aggiornamento della Banca dati SAI e della casella di posta elettronica dedicata.**

La Rete SAI è dotata di una banca dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari. La tenuta il corretto aggiornamento della banca dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazioni o addirittura la revoca del contributo.

Il soggetto attuatore s'impegna, pertanto, a:

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale per la gestione della Banca dati, dotandosi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio;
- designare un proprio operatore quale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della banca dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità del Responsabile.
- garantire la partecipazione del suddetto operatore ai percorsi formativi organizzati dal Servizio Centrale SAI per tale figura specifica.
- garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dalla Banca Dati SAI.
- inserire e aggiornare in banca dati i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto, nei tempi previsti;
- l'eventuale aggiornamento della sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Tramite la stessa banca dati vanno inoltre richieste le autorizzazioni per le eventuali proroghe dell'accoglienza.

Nella gestione della banca dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa ai beneficiari ed ai servizi loro offerti, il soggetto attuatore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla *privacy* in osservanza delle normative vigenti.

Il soggetto attuatore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata, per la gestione delle comunicazioni da e verso il Servizio Centrale SAI, tale casella dovrà essere accessibile anche al Responsabile del progetto della Società della Salute di Firenze, ovvero allo stesso dovranno essere inoltrate le comunicazioni in transito sulla stessa.

Il soggetto attuatore si obbliga a designare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo con particolare attenzione e tempestività riguardo alle comunicazioni in arrivo dal Servizio centrale o da altre Istituzioni Pubbliche (Ministeri, Prefettura, Questura, Regione, Comuni, ecc.).

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR (oggi SAI),

b) **tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti** - il modello da adottarsi per la redazione di tale registro è allegato al «Manuale unico per la rendicontazione». La corretta tenuta di tale registro è indispensabile, essendo lo stesso documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.

c) **tenuta di un registro dei contributi economici erogati ai beneficiari**, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore. Anche tale registro è documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.

d) **tenuta di un registro scadenziario (anche in formato digitale) dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo**;

e) **fascicolo personale**. Per ciascun beneficiario va tenuto e aggiornato un fascicolo contenente i report dei colloqui svolti col beneficiario, i servizi allo stesso erogati, gli eventuali richiami e sanzioni, nonché ogni ulteriore documento relativo alla storia dell'accoglienza del beneficiario;

f) **progetto educativo individualizzato**, parimenti redatto per ciascun beneficiario.

Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a tenere costantemente aggiornato il **Registro delle Spese di Progetto** in formato elettronico secondo il modello allegato al «Manuale unico per la rendicontazione».

Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.

Al momento dell'ingresso in accoglienza, ciascun beneficiario sarà chiamato a prendere visione e sottoscrivere il **Patto di Accoglienza** ed il **Regolamento di Convivenza** della struttura ospitante. Tali documenti, approvati con provvedimento del Direttore della Società della Salute di Firenze su proposta dell'ente gestore, dovranno indicare il periodo di accoglienza ed individuare, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati dal progetto nonché i diritti e doveri che il

beneficiario dovrà condividere per permanere nel progetto, concernenti in particolare il rispetto delle regole di convivenza e la fattiva partecipazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso.

Sia il Regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non siano reperibili nel territorio interpreti o mediatori, essere comunque tradotti in una lingua conosciuta dal beneficiario.

Copia del modello del patto di accoglienza, del regolamento di struttura e della carta dei servizi, dovranno essere disponibili per la libera consultazione presso ciascuna struttura di accoglienza.

Oltre alla documentazione di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna a predisporre di concerto con la Società della Salute di Firenze i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale SAI e al Ministero dell'Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:

a) la relazione intermedia, relativa alle attività e i servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;

b) la scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SAI e relativa alle presenze ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;

c) la relazione finale, relativa alle attività e i servizi erogati nel corso di ciascun anno;

d) la scheda finale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SAI e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di di ciascun anno;

e) la rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno (salvo proroghe) nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione».

Si obbliga altresì ad elaborare i dati necessari ed a predisporre e inviare, in collaborazione con la Società della Salute di Firenze, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, redatta secondo i criteri e le regole previste dal «Manuale unico per la di rendicontazione del progetto» e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.

Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore contabile indipendente incaricato dalla Società della Salute di Firenze, ai sensi dell'art. 31 delle linee guida di cui al DM 18/11/2019, per lo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili e di ammissibilità sui documenti relativi alle voci di spesa indicate in sede di rendicontazione. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del «certificato di revisione» che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Infine, il soggetto attuatore si impegna ad aderire al protocollo di intesa per favorire l'accesso alla formazione universitaria dei beneficiari SAI stipulato dalla Società della Salute e dal Comune di Firenze con l'Università degli Studi di Firenze ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 479 del 18/10/2022, nonché a collaborare per la definizione di eventuali ulteriori protocolli e intese con altri Enti e/o Istituzioni per favorire l'inserimento sociale, lavorativo o scolastico dei beneficiari dei progetti SAI.

Art. 7 – Numero di posti di accoglienza richiesti

I posti di accoglienza determinati in sede di richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno e finanziati per l'intera durata del progetto sono i seguenti:

Lotto 1 – categoria Ordinari – posti n. 145

Lotto 2 – categoria DM/DS – posti n. 14

I requisiti per l'accesso dei beneficiari alla rete di accoglienza e la durata dell'accoglienza sono stabilite dal DM 18/11/2019 e dalle allegate Linee Guida, così come modificati dal D.L. 130/2020 (convertito con modifiche in L. 173/2020)

Art. 8 - Strutture di accoglienza: requisiti ed oneri connessi

In conformità a quanto previsto dall'art. 19 delle linee guida allegate al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) essere immediatamente e pienamente fruibili;
- c) essere ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
- d) risultare conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) risultare adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) trattandosi di strutture destinate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, essere autorizzate o in regola con la comunicazione di avvio attività ai sensi della Legge Regionale Toscana 41/2005 e del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della stessa Legge e s.m.i. (dpgr n. 2/r/2018);
- h) essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- i) essere collocate in luoghi non lontani dai centri abitati;
- j) essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- k) avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- l) essere destinate esclusivamente a progetti SAI, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

L'attivazione, l'eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, il trasferimento dei beneficiari e/o la variazione di capacità delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile di Progetto dell'Ente Locale per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 20 e succ. delle Linee Guida ministeriali.

Il soggetto attuatore ha l'onere di mantenere in perfetto stato di manutenzione e efficienza gli immobili adibiti all'accoglienza, le relative pertinenze e tutti gli impianti nonché la dotazione degli arredi presenti nella struttura.

Saranno, pertanto, esclusivamente a carico del soggetto gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati all'accoglienza, nonché il relativo arredo e le attrezzature, ivi incluse quelle per la preparazione dei pasti. Al riguardo, il soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale in materia d'igiene dei locali e degli alimenti.

Saranno, altresì, a carico del soggetto attuatore tutte le spese di gestione dell'immobile ivi comprese quelle per l'eventuale sanificazione e disinfestazione, le spese per le utenze e tributi.

Il personale della Società della Salute di Firenze e del Comune di Firenze potrà accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Qualora siano riscontrate anomalie, il soggetto attuatore è obbligato a intervenire tempestivamente ed a comunicare immediatamente alla Società della Salute di Firenze la tempistica e l'esito degli interventi di ripristino.

Art. 9 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto: disponibilità delle sedi per l'esecuzione del servizio di accoglienza

Per l'esecuzione del contratto e prima dell'avvio delle attività previste dal medesimo, stimato in data 1 gennaio 2024, il concorrente dovrà dimostrare la disponibilità a qualsiasi titolo legittimo di strutture con i requisiti previsti dalle Linee Guida sul funzionamento del sistema Siproimi (oggi SAI) e richiamati all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, disponibili da subito e per l'intera durata dell'appalto (nel caso di contratti di locazione/comodato e assimilabili, anche mediante la previsione di apposite clausole di proroga/rinnovo e fatta salva la possibilità di sostituzione delle strutture prevista dall'art. 21 delle citate Linee Guida), in possesso dei titoli di funzionamento previsti dalla legge regionale toscana n. 41/2005 e dal regolamento di cui al dpgr n. 2/r/2018 a seconda della tipologia di struttura, e di capienza complessiva adeguata alle esigenze di realizzazione del servizio.

In sede di presentazione dell'offerta di gara, gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tale requisito particolare di esecuzione nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Limitatamente al lotto 2 (categoria DM/DS), prima dell'avvio del servizio ovvero in corso di esecuzione, la Società della Salute di Firenze potrà mettere gratuitamente a disposizione dell'aggiudicatario una struttura richiesta in comodato d'uso al Comune di Firenze. La struttura – denominata “Casa Domotica” – è sita in Piazza Leopoldo 6/B – Firenze, è accessibile a persone diversamente abili e presenta una capienza sufficiente ad ospitare tutti i 14 posti necessari alla realizzazione delle attività previste dal lotto di gara DM/DS.

L'assegnazione della struttura – che resta eventuale e subordinata alla effettiva disponibilità della stessa – avverrà a titolo gratuito, fatte salve le spese per le utenze, le manutenzioni ordinarie, l'allestimento e gli eventuali adattamenti che restano a carico del gestore. Tuttavia, si chiederà allo stesso gestore – in caso di messa a disposizione dell'immobile – di rimodulare le eventuali minori spese di locazione, incrementando le attività di socializzazione, formazione e assistenza in genere, previste dal progetto.

Art. 10 – Disciplina del subappalto e della relativa procedura di autorizzazione

Con riferimento a entrambi i lotti, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ogni eventuale subappalto deve essere richiesto dall'aggiudicatario e autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7, 9 e 18, del Codice, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010, nei contratti di subappalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, ed in base alla Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è obbligo all'appaltatore, ove ne ricorrano le condizioni, acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e dalla Intesa stessa.

In caso di inadeguatezza della richiesta di subappalto o di omessa presentazione dei documenti sopra richiesti, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando allo scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività e porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni, stipuli subcontratti che non configurano subappalto, si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del servizio affidato;
- apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice, nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, intenda avvalersi di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del presente appalto, ne deposita alla Stazione Appaltante i relativi contratti, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 11 - Durata iniziale dell'appalto ed opzioni

Per entrambi i lotti, in relazione alla copertura finanziaria garantita dal decreto di prosecuzione e alla scadenza dei precedenti affidamenti, si stima la durata iniziale dell'appalto in 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 Dicembre 2025 (complessivi giorni 731). In ogni caso, la data di effettivo avvio del servizio sarà comunicata al gestore dalla Stazione Appaltante a seguito dell'aggiudicazione del servizio e della stipula del relativo contratto ovvero della comunicazione di esecuzione anticipata dello stesso. Rimane comunque ferma la data del 31 dicembre 2025 quale conclusione del servizio.

Al termine del periodo iniziale di durata del contratto, la stazione appaltante, qualora il Ministero dell'Interno ammetta a prosecuzione i progetti SAI Ordinari e DM/DS di cui è titolare la Società della Salute di Firenze e li rifinanzi, i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, di negoziare con l'aggiudicatario di ciascun lotto la ripetizione del servizio per ulteriori 36 mesi (1096 GIORNI), alle condizioni eventualmente definite dal nuovo decreto di prosecuzione.

In caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto, sempre con riferimento ad entrambi i lotti, potrà essere prorogata (cd proroga tecnica – art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi (181 GIORNI). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società della Salute di Firenze.

In caso di adesione della Società della Salute di Firenze ad eventuali bandi per l'ampliamento dei posti o di altre necessità di incremento/potenziamento delle prestazioni, non necessariamente connesse all'incremento del numero dei posti, ma comunque subordinate ad un aumento del budget riconosciuto dal Ministero dell'Interno, potrà essere richiesto all'aggiudicatario un aumento delle prestazioni di accoglienza fino al 40% del valore originario del contratto, per ciascun lotto e per l'intera durata dello stesso, incluse le opzioni di prosecuzione.

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione dei corrispettivi, per ciascun lotto dell'appalto, essendo gli stessi definiti sulla base dei rispettivi quadri finanziari approvati con decreto ministeriale in fase di prosecuzione dei progetti, è ammissibile esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a seguito della variazione del quadro finanziario in sede di presentazione della domanda di prosecuzione di ciascun progetto (al termine del triennio 2023-2025), ed in tal caso della variazione si terrà conto in sede di rinegoziazione dell'eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, c. 5 D.Lgs 50/2016, nei limiti del valore complessivo del piano finanziario effettivamente approvato dal Ministero per il nuovo triennio;
- nel corso ordinario dell'appalto, trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Società della Salute di Firenze, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente

- le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente;
- b) per le altre voci di costo, l'aggiornamento dei prezzi avverrà sulla base dell'ultima variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento, qualora le variazioni siano superiori al 5%;
- c) in ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Il valore di tale clausola di revisione non è stimabile anticipatamente.

Art. 12 - Corrispettivo per l'accoglienza e Valore Globale stimato dell'appalto

Dal momento che i progetti di accoglienza SAI sono finanziati interamente con risorse ministeriali soggette a rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e che per la realizzazione dei servizi di accoglienza previsti dallo stesso progetto, l'Ente Titolare (la Società della Salute di Firenze) ha optato di appaltarne integralmente le attività, il corrispettivo dell'appalto è pari al budget ministeriale (già rimodulato sulla base dei tagli operati in sede di approvazione) al netto delle voci di costo di competenza dell'ente titolare (revisione e spese di gara) oltre ad eventuali economie di realizzazione, ovvero alle spese non rendicontate/riconosciute.

Il valore massimo annuale di tale budget assegnato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 13 ottobre 2022, è stato stimato nella misura seguente:

- per la categoria ordinari: in € 2.386.917,50
- per la categoria DM/DS: in € 452.592,70

Al fine di consentire la riparametrazione di tale budget sulla durata effettiva dell'affidamento, si è stimato il valore giornaliero del posto di accoglienza nelle seguenti misure:

- per la categoria ordinari: in € 44,36 (Iva inclusa se dovuta), ovvero € 2.386.917,50 / 145 posti / 365 giorni annui
- per la categoria DM/DS: in € 86,52 (Iva inclusa se dovuta), ovvero € 452.592,70 / 14 posti / 365 giorni annui

Sulla base di tali valori e della durata iniziale del contratto (complessivi 731 giorni fino al 31/12/2025), l'importo stimato a base di gara è quantificato come segue:

Lotto 1 – servizio di accoglienza SAI cat. Ordinari	€ 4.701.938,20
Lotto 2 – servizio di accoglienza SAI cat. DM/DS	€ 885.445,68

Tali importi non sono soggetti a ribasso d'asta e sono da intendersi onnicomprensivi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, fatto salvo l'eventuale adeguamento dei prezzi come definito nell'apposita clausola opzionale.

Si precisa, altresì, che tali importi costituiscono, per ciascun lotto, il corrispettivo massimo riconoscibile all'appaltatore (per il periodo iniziale di durata del contratto e fatto salvo l'esercizio delle opzioni) solo nel caso di piena realizzazione del servizio e di integrale riconoscimento delle spese rendicontate. In tutti gli altri casi, alla verifica finale del servizio in sede di rendicontazione annuale, si opereranno i necessari conguagli.

Il pagamento dei corrispettivi al soggetto gestore sarà disposto solo ad avvenuto incasso da parte della Società della Salute di Firenze delle rate di contributo erogate periodicamente dal Ministero dell'Interno.

A seguito di ogni incasso, la Società della Salute di Firenze comunicherà al Soggetto gestore, l'ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo non superiore al 90% del contributo annualmente riconosciuto per il progetto, riparametrato in base alla durata dell'effettivo affidamento.

Il restante saldo, nella misura massima del 10% del totale, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese da parte del revisore indipendente, in sede di rendicontazione annuale e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non sostenute o riconosciute in tale sede.

In ogni caso, laddove il Ministero dell'Interno dovesse determinare – anche in sede di successiva verifica della rendicontazione - una decurtazione del contributo annuale, il soggetto affidatario si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l'escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute di Firenze, Viale della Giovine Italia n 1/1, cap. 50122 Firenze.

Le fatture in formato elettronico dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il Codice IPA: UFGYXG;
- il Codice Cig del lotto di riferimento;
- il Numero dell'impegno o degli impegni di spesa;
- il Numero del provvedimento del Direttore di aggiudicazione; oltre agli altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell'IVA (se dovuta).

La liquidazione delle fatture emesse resta in ogni caso subordinata alla verifica da parte della stazione appaltante della corrispondenza dei servizi resi dall'appaltatore al presente capitolato speciale ed alle altre norme che disciplinano il contratto e la sua esecuzione.

Tenuto conto di tutte le opzioni di prosecuzione ed ampliamento del contratto previsti dal precedente articolo, il valore globale dell'appalto è stimato per ciascun lotto nella misura seguente:

LOTTO 1

Appalto iniziale/Opzioni	Valore stimato
Valore iniziale dell'appalto (dal 1/01/2024 al 31/12/2025) – 731 giorni	€ 4.701.938,20
Ripetizione servizio (art. 63, c. 5 D.Lgs 50/2016) (dal 1/1/2026 al 31/12/2028) – 1096 giorni	€ 7.049.691,20
Proroga tecnica (art. 106, c. 11 D.Lgs 50/2016) (dal 1/01 al 30/06/2029) – 181 giorni	€ 1.164.228,20
Opzione di incremento prestazionale (40% max *121 * 2008 giorni)	€ 5.166.343,04
Opzione revisione prezzi	n.d.
TOTALE	€ 18.082.200,64

LOTTO 2

Appalto iniziale/Opzioni	Valore stimato
Valore iniziale dell'appalto (dal 1/01/2024 al 31/12/2025) – 731 giorni	€ 885.445,68
Ripetizione servizio (art. 63, c. 5 D.Lgs 50/2016) (dal 1/1/2026 al 31/12/2028) – 1096 giorni	€ 1.327.562,88
Proroga tecnica (art. 106, c. 11 D.Lgs 50/2016) (dal 1/01 al 30/06/2029) – 181 giorni	€ 219.241,68
Opzione di incremento prestazionale (40% max *150 * 2008 giorni)	€ 972.900,10
Opzione revisione prezzi	n.d.
TOTALE	€ 3.405.150,34

Pertanto, il valore complessivo dei due lotti dell'appalto, inclusivo di tutte le opzioni è pari ad € 21.487.350,98.

Art. 13 - Assoggettamenti Fiscali.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 14 - Cessione del Credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute di Firenze. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 15 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. La Società della Salute di Firenze verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 16 - Reportistica

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Società della Salute di Firenze (a mezzo p.e.c.), con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse un report **semestrale** dell'attività svolta, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun semestre. Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. L'affidatario si impegna, altresì, a collaborare con la Società della Salute di Firenze nella raccolta dei dati e nella partecipazione alle attività di indagine e/o di reportistica, connesse ai progetti SAI, e disposte periodicamente dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale ovvero da altri Enti incaricati.

Art. 17 – Organizzazione e oneri di gestione del personale

Il soggetto gestore affidatario del servizio dovrà garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto con personale proprio, in possesso di adeguata formazione ed esperienza, nel rispetto delle mansioni ed indicazioni operative riportate nel **Manuale di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione SAI**.

In particolare, per ciascun lotto, dovrà essere nominato un **Coordinatore generale del servizio** e per ciascuna struttura di accoglienza un **Responsabile di struttura** con le mansioni di seguito riportate.

Il Coordinatore generale del servizio è il responsabile del progetto e della sua corretta attuazione secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nelle linee guida Siproimi e cura i rapporti con la Società della Salute di Firenze e gli altri Enti della rete.

Svolge un ruolo di coordinamento fra i responsabili delle strutture di accoglienza e le relative equipe professionali oltre ad una funzione generale di interfaccia con il Responsabile di Progetto per l'Ente Locale su tutte le attività e per tutti gli adempimenti, inerenti al progetto. In particolare è responsabile della/e:

- redazione ed invio alla Società della Salute di Firenze delle presenze mensili degli accolti nel progetto;
- redazione ed invio alla Società della Salute di Firenze delle presenze mensili degli accolti nelle diverse strutture nel progetto, nonché della tempestiva comunicazione relativa ai trasferimenti di utenti nell'ambito delle strutture di accoglienza del progetto;
- raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione on line, sulla piattaforma del Servizio Centrale SAI, di concerto con il referente per la Società della Salute di Firenze, delle relazioni semestrale e finale delle attività di progetto;
- funzioni di coordinamento per la raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione, di concerto con la Società della Salute di Firenze, della rimodulazione annuale del piano finanziario di progetto;
- funzioni di coordinamento per la predisposizione di tutta la documentazione contabile ed amministrativa necessaria per la predisposizione e l'invio al Servizio Centrale, di concerto con la Società della Salute di Firenze della Rendicontazione finale delle spese di progetto;
- funzione generale di interfaccia con i referenti del progetto per la Società della Salute di Firenze per il monitoraggio periodico delle attività e dei servizi del progetto.
- funzioni di raccolta e trasmissione dei report semestrali alla Società della Salute di Firenze sulle attività e servizi erogati.

È inoltre il referente nei confronti del Servizio Centrale SAI e della Società della Salute di Firenze per i trasferimenti in entrata o in uscita dei beneficiari del progetto, richiesti e autorizzati dal Servizio Centrale.

Il Responsabile di Struttura è il referente organizzativo della struttura di accoglienza, sovrintende a tutte le attività da attuarsi in favore dei beneficiari accolti e si interfaccia con il Coordinatore generale e, all'occorrenza, con il Responsabile di Progetto per l'Ente Locale.

Il Responsabile di struttura deve provvedere ad organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, inclusi gli eventuali volontari, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con la Società della Salute di Firenze e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute.

Il Responsabile di struttura cura, inoltre, di concerto con il Coordinatore Generale di Progetto e la Società della Salute di Firenze gli ingressi e le dimissioni dalla struttura di competenza, individuando in particolare le situazioni critiche che impongono l'uscita immediata dalla stessa, l'inserimento o il trasferimento dei beneficiari.

Per l'importanza del ruolo delle due figure professionali di cui sopra, ferma restando l'autonomia organizzativa del soggetto gestore, ogni assenza, impedimento o sostituzione delle stesse dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società della Salute di Firenze. In particolare le sostituzioni andranno concordate con la SDS e dovranno essere garantite da personale di pari qualificazione.

Per la realizzazione di tutti gli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali necessarie secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla *“Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”* della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblica nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la Società della Salute di Firenze provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,

l'aggiudicatario del servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Art. 19 - Privacy

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari ospitati, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli stessi di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Società della Salute di Firenze impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 20 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

La Società della Salute di Firenze con Deliberazione Giunta Esecutiva n. 23 del 14 novembre 2017 ha recepito i Codici di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e dell'Azienda USL Toscana Centro.

Gli obblighi previsti da tali codici di comportamento vengono estesi, per quanto compatibili ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del gestore.

La violazione da parte di questi del predetto regolamento è causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Art. 21 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della SDS di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

Art. 22 - Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore, nella persona del suo presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto

legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla stazione appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della Società della Salute di Firenze.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della Società della Salute o del Comune di Firenze;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute di Firenze è pertanto esonerata:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 23 - Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto non si ravvisa l'esistenza di rischi da interferenza, da intendersi come circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 24 - Polizze assicurative

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando la Società della Salute di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

il soggetto affidatario deve stipulare, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e/o ripetizione, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

- a) Polizza RCT, riservata alle attività dell'appalto, nella quale la Società della Salute di Firenze deve essere espressamente considerata nel novero dei Terzi. Il massimale – per singolo sinistro - non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
- b) Polizza RCO, riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale – per singolo sinistro - non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti della Società della Salute di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Art. 25 - Esecuzione Anticipata del Contratto.

Nelle more dell'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e della conseguente stipula del contratto, la Società della Salute di Firenze potrà in ogni caso ricorrere, ai sensi della disciplina transitoria introdotta dall'art. 8, c.1, lett. A) della L. 120/2020, all'esecuzione anticipata del contratto.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Qualora abbia avuto luogo l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

Art. 26 – Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'affidatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Art. 27 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto sono eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, la Società della Salute di Firenze provvede alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società della Salute di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, sono applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori per oltre 24 ore successive all'evento (in caso di assenza o dimissioni) – per ciascuna violazione	€ 500,00
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto sull'esecuzione del servizio in caso di anomalie nell'esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato)	€ 500,00
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria	€ 250,00
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti – per ciascuna violazione	€ 1.000,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 15 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di privacy di cui all'art. 17 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 20 (per ciascuna violazione)	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella sono raddoppiati.

Il Società della Salute di Firenze, oltre all'applicazione della penale, ha facoltà di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 28 – Riepilogo delle cause di risoluzione del contratto

La Società della Salute di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici recepiti dalla SDS di Firenze;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Società della Salute o del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- c) Comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
- d) Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute di Firenze e alla Prefettura – UTG di Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Applicazione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, di misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
- g) Violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- i) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- j) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

- m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- n) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali;
- o) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- p) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- q) Mancata stipula, da parte dell'aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall'affidamento, salvo che per differimento espressamente concordato con la stazione appaltante.

Nei suddetti casi la Società della Salute di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La Società della Salute di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, la Società della Salute di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti alla stessa SDS. Per il risarcimento dei danni, la Società della Salute di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del SDS di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Art. 29 - Recesso dal Contratto

Fatto salvo l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la Società della Salute di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dal contratto, con un adeguato preavviso, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.

Nel caso in cui sia il soggetto affidatario a recedere anticipatamente dal contratto, la Società dalla Salute di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 30 - Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Società dalla Salute di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stessa SDS di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Società dalla Salute di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Tutte le comunicazioni relative al presente appalto avverranno a mezzo posta elettronica certificata. L'indirizzo p.e.c. della Società della Salute di Firenze è il seguente: **segreteria@pec.sds.firenze.it**.

Art. 31 - Definizione delle Controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D. Lgs. 104/2010 (cosiddetto "Codice del processo amministrativo"). Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5 del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio agli atti e manuali richiamati all'art. 3 del presente capitolato, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto compatibili.

Firenze, [data della sottoscrizione]

**Il Direttore
della Società della Salute di Firenze
Dott. Marco Nerattini**